

Con PEC del 30.08.2018 l'Avv. M. C., in proprio e nella sua qualità di liquidatore dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, ha inoltrato all'Ordine degli avvocati di P. un'istanza di accesso con la quale sono stati richiesti il bilancio preventivo e quello consuntivo relativi agli anni 2008 e 2011, con relative relazioni accompagnatorie e verbali di approvazione, nonché il numero degli iscritti al 31/12 di ogni anno nel periodo dal 31.12.2007 al 31.12.2015.

A sostegno di detta richiesta l'Avv. M.C. ha affermato di dover procedere alla regolazione dei pagamenti annuali OUA pregressi.

L'Ordine degli Avvocati di P. ha risposto con delibera del proprio Consiglio del 27.09.2018, con cui l'accesso agli atti è stato negato sui seguenti presupposti:

- 1) mancata sottoscrizione dell'istanza;
- 2) carenza d'interesse all'accesso, difetto di legittimazione ad agire dell'O.U.A., nonché mancanza di presupposti attesa la evidente illegittimità della richiesta di versamento dei contributi sottesa alla richiesta di accesso.

Assunte le vesti dell'Avv. M.C. impugnate il diniego con ricorso innanzi al Tar, denunciando la violazione dell'art.22, L. n.241/1990, dell'art.5, D.Lgs. n.33/2013 e dell'art. 65, D.Lgs. n. 82/2005

Cfr. Tar Toscana n.84/2019

reperibile anche su <http://www.foia.gov.it/sentenze-tar/>